

Il nuovo regime dei minimi 2012

Con i provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate pubblicati il 22 dicembre, sono state diffuse le attese disposizioni attuative dei regimi predetti, come modificati dall'art. 27 del DL 98/2011, applicabili dal prossimo 1° gennaio. Per quel che riguarda il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (nuovi minimi), viene precisato che tale regime è regolato dalle disposizioni recate dai commi 1 e 2 dell'art. 27 del DL 98/2011 e, per quanto non espressamente previsto dal Provvedimento stesso, ove compatibile, dalle norme che disciplinano i "vecchi minimi" (commi da 96 a 117 della L. 244/2007 e Provv. 2 gennaio 2008).

Vengono confermati i limiti all'accesso al regime per coloro che:

- ▶ hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2007 o la inizieranno dal 1° gennaio 2012 (avendo riguardo, per quest'ultimo caso, allo svolgimento effettivo dell'attività e non alla mera apertura della partita IVA);
- ▶ possiedono i requisiti "tradizionali" dei minimi e quelli nuovi previsti dal comma 2 dell'art. 27 (novità dell'attività; non mera prosecuzione di attività precedente svolta, ad esclusione del caso in cui il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà).

I soggetti in possesso dei predetti requisiti che hanno intrapreso un'attività d'impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007 e che hanno optato per il regime ordinario oppure per il "forfettino" possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi d'imposta residui al completamento del quinquennio, ovvero non oltre il periodo d'imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età. La fuoriuscita dal regime di vantaggio, per scelta o per il verificarsi di un motivo di esclusione, comporta l'impossibilità di avvalersi successivamente del medesimo anche nell'ipotesi in cui, nel corso del quinquennio o non oltre il periodo d'imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, si torni in possesso dei requisiti necessari per avvalersene.

Il Provvedimento dà risposta anche ai dubbi di coloro che si erano preoccupati della ritenuta d'acconto, precisando che "i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto di imposta". A tal fine i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva".

Il secondo provvedimento, recante la medesima data, invece, regola il regime soprannominato degli "ex minimi", vale a dire il complesso delle agevolazioni previste dal comma 3 dell'art. 27 del DL 98/2011 per i soggetti che:

- ▶ non possono beneficiare del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità perché non possiedono gli ulteriori requisiti previsti dai commi 1 e 2 del citato art. 27;
- ▶ fuoriescono dal suddetto regime di vantaggio per decorrenza dei termini di applicazione (periodo d'inizio attività e i quattro successivi, compimento del 35° anno di età).

Viene precisato che, oltre a tali soggetti, possono fruire delle agevolazioni anche

- ▶ coloro che, pur avendo le caratteristiche "tradizionali" per i minimi (commi 96 e 99 dell'art. 1 della L. 244), hanno optato per il regime ordinario ovvero per il "forfettino";
- ▶ coloro che, pur avendo le caratteristiche per i "nuovi minimi" (commi 1 e 2 dell'art. 27 del DL 98), hanno optato per il regime ordinario ovvero per il "forfettino".

Non possono usufruire delle agevolazioni (regime minimi), i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA, con esclusione dei produttori agricoli che esercitano l'attività nei limiti dell'art. 32 del TUIR. (regime supersemplificato di destinazione naturale).

I contribuenti che si avvalgono di tale regime sono esonerati dai seguenti obblighi:

- ▶ registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA;
- ▶ tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta della Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, i dati necessari;
- ▶ liquidazioni, versamenti periodici e versamento dell'acconto annuale ai fini IVA;
- ▶ presentazione della dichiarazione IRAP e versamento della relativa imposta.

Per tali contribuenti, viene, inoltre, confermato l'assoggettamento agli studi di settore e ai parametri contabili e la determinazione del reddito secondo la disciplina ordinaria prevista dal TUIR (artt. 54 e 66).

In sintesi:

con il Provvedimento n. 185820 del 22/12/2011
sono state modificate le condizioni per aderire al regime e per permanervi.

A far data dal **PRIMO GENNAIO 2012** l'imposta sostitutiva applicata per tale fattispecie è ridotta al **5 %**. Tale misura si applicherà **per 5 anni**.

I contribuenti che possono accedervi sono coloro che:

- Intraprendono una nuova attività di impresa
- L'hanno iniziata dopo il **31/12/2007**

Agevolazioni previste:

- Riduzione dell'imposta sostitutiva **al 5%**.
- **Eliminazione ritenuta** di acconto da parte del sostituto d'imposta (*professionisti*), tali soggetti saranno tenuti a consegnare al sostituto d'imposta un documento che comprovi il regime adottato.

La modifica per i giovani che avviano l'attività:

- Il regime è applicabile anche oltre il quarto anno successivo alla data di apertura della partita iva. Il limite anagrafico per mantenere l'agevolazione è fissato in 35 anni di età. Per le attività aperte dal **1 gennaio 2008** si applicherà il limite dei 5 anni (quindi fino all'anno d'imposta 2012).

N.B: **E' stato stabilito che si potrà restare nel nuovo regime dei minimi anche oltre il massimo dei 5 anni, purchè fino al compimento dei 35 anni.**

Alcuni esempi pratici:

- Attività iniziata nel 2007, soggetto con più di 35 anni: **le agevolazioni hanno termine il 31/12/2011**
- Attività intrapresa il primo gennaio 2008, soggetto **con più di 35 anni**: le agevolazioni spettano **solo per il 2012 (compimento del quinquennio)**
- Attività intrapresa il primo gennaio 2008, soggetto con **25 anni nel 2008**: le agevolazioni spettano **fino al 2018**
- Attività iniziata il primo gennaio 2012, soggetto con **25 anni nel 2012**: le agevolazioni spettano **fino al 2022**

Requisiti soggettivi ed oggettivi:

- Il soggetto non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, una attività artistica, professionale ovvero d'impresa

28 dicembre 2011

Gli esempi pratici

LA FATTURA

Avvocato in Regime dei minimi, che fattura un onorario di 1.000 euro e un Cnpa (contributo cassa forense) di 40 euro per un totale di 1.040 euro.

Fattura n. 1 del 10 gennaio 2012

Onorario	Euro	1.000,00
Contributo Cassa Forense	Euro	40,00
Totale	Euro	1.040,00
Ritenuta d'acconto	Euro	0
Netto dovuto	Euro	1.040,00

Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex articolo 1, commi 96-117, legge 244/2007 come modificata da articolo 27, Dl 98/2011 e pertanto non soggetta a Iva né a ritenuta ai sensi provvedimento direttore agenzia Entrate n. 185820

LA DICHIARAZIONE

Con l'introduzione della nuova aliquota dell'imposta sostitutiva di Irpef e relative addizionali si produce un'imposta inferiore alla ritenuta d'acconto e una situazione di potenziale costante credito d'imposta. Per evitare questa conseguenza penalizzante, posto che l'effettuazione della ritenuta è compito e responsabilità del sostituto, il contribuente minimo deve rilasciare una dichiarazione da cui risulti che il reddito a cui le somme afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva. Qui sotto un esempio di compilazione della dichiarazione prevista dal provvedimento delle Entrate del 2 dicembre 2011

Il sottoscritto **GIANLUCA ROSSI**, esercente attività di con domicilio fiscale in avente partita Iva n. e Codice fiscale n.....

DICHIARA

- di svolgere la propria attività nell'ambito del regime di fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità ai sensi dell'articolo 1, commi 96-117, legge 244/2007 come modificato dall'articolo 27, Dl 98/2011, essendo in possesso dei necessari requisiti;
- di assoggettare i ricavi/compensi realizzati nell'ambito della propria attività all'imposta sostitutiva del 5% prevista dall'articolo 27, comma 1, Dl 98/2011.

In fede

Luogo, data

Gianluca Rossi